

# Whistleblowing policy



**BMB**  
**MANIFATTURA BORSE**  
FIRENZE

# Sommario

1. Premessa
2. Scopo
3. Oggetto della segnalazione
4. Sistemi di segnalazione
5. Gestione della segnalazione
6. Segnalazione esterna e divulgazione al pubblico
7. Conflitto di interessi
8. Tutela del segnalante
9. Protezione dei dati e archiviazione documenti
10. Formazione e comunicazione

# Premessa

Il Gruppo BMB si impegna nel promuovere una realtà aziendale caratterizzata dalla correttezza e dalla buona fede dei comportamenti, operando con onestà e integrità, nel rispetto degli interessi della Società stessa, dei suoi dipendenti e dei partner.

Per questo motivo riconosce l'importanza di prevedere una disciplina riguardante la segnalazione di comportamenti illegittimi da parte dei dipendenti e di terze parti, che possa aiutare la Società a verificare e contrastare le condotte scorrette.

# Scopo

Lo scopo della procedura è quello di definire il contenuto, le modalità di effettuazione e la successiva gestione delle segnalazioni, inviate per riferire eventuali comportamenti non in linea con le politiche e le procedure aziendali adottate dalla Società, nonché non in linea con la normativa interna e comunitaria di riferimento da parte dei componenti degli Organi della Società, dei Responsabili di funzione, nonché da parte dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei clienti.

Inoltre, tale policy si prefigge l'obiettivo di far sì che, nell'ambiente aziendale, il personale e le terze parti si sentano libere di inoltrare una segnalazione di comportamenti illegittimi all'interno del Gruppo senza il timore di subire ripercussioni negative.

# Oggetto della segnalazione

Il Gruppo BMB è riconducibile ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. 24/2023 pertanto l'oggetto della segnalazione può consistere sia nella violazione di normative nazionali, sia di quelle dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel settore pubblico o privato.

In particolare, sono rilevanti ai fini dell'applicazione della presente policy i seguenti illeciti:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato B del D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

# Sistemi di segnalazione

La segnalazione può essere portata all'attenzione della funzione competente dell'azienda tramite l'utilizzo di due canali distinti, in modo tale da garantire l'efficacia della procedura:

1. Inviando una segnalazione cartacea per posta ordinaria:
  - La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse:
    - La prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante e la fotocopia del documento di riconoscimento
    - La seconda dovrà contenere la segnalazione vera e propria
  - Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta indirizzata a:

**BMB Manifattura Borse SpA**  
**Comitato Whistleblowing (RISERVATA)**

Via di Porto, 35  
50018 Scandicci (FI)

3. Inviando una segnalazione tramite il portale [my.studioziveri.it](https://my.studioziveri.it) utilizzando il link:

<https://my.studioziveri.it/CheckPage.aspx?guid=39d9e9c4-df17-46f1-852f-87854ec391c8>

Per accedere sarà necessario registrarsi, inserendo i propri dati; le informazioni del segnalante non saranno visibili né ai componenti del Comitato Whistleblowing né al personale dello Studio Ziveri ma potranno essere estratti, da personale specializzato, esclusivamente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Nei procedimenti dell'Autorità Giudiziaria, si osservano le forme di cui agli artt. 210 e seguenti del codice di Procedura Civile, nonché di cui all'art. 63 comma , del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o a fatti in corso di cui il segnalante sia entrato a conoscenza.



In aggiunta, questa deve essere adeguatamente circostanziata, al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati. A tal proposito, i fatti, gli eventi o le circostanze riportanti l'asserito illecito devono essere descritti con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

## Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni è articolata nelle seguenti fasi:

- Ricezione della segnalazione;
- Riscontro al segnalante della ricezione e presa in carico della segnalazione
- Registrazione nel registro segnalazioni;
- Istruttoria della segnalazione;
- Risoluzione della segnalazione.

I sistemi di segnalazione fanno sì che la segnalazione venga ricevuta direttamente dal Comitato Whistleblowing.

L'addetto del Comitato Whistleblowing che risponde alla segnalazione effettuata tramite il portale web o che ritira la busta ricevuta per posta ordinaria assume l'incarico di responsabile del processo ed è responsabile della gestione del Registro delle segnalazioni, tenuto in formato elettronico, in cui devono essere annotate le seguenti informazioni e :

- Nome e cognome/denominazione, se la segnalazione non è anonima;
- Oggetto del reclamo e motivazioni;
- Descrizione della gestione operativa della segnalazione;
- Esito della procedura di segnalazione;
- Evidenza di aver fornito la risposta al segnalante, se noto.

Il Responsabile del processo ha il compito di rilevare tutti i dati necessari per la corretta registrazione di ogni singola segnalazione nell'apposito registro.

Ognuno dei componenti del Comitato può prendere in carico la segnalazione rilasciando alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione; la presa in carico della segnalazione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione.

Al termine della compilazione il Comitato Whistleblowing, composto dall'addetto CSR Management, dall'addetto della funzione HR e dell'addetto al Facility Management, si attiva per la definizione delle azioni per gestire operativamente la segnalazione.

## **Segnalazione esterna e divulgazione al pubblico**

Il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC nel caso in cui:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a alle prescrizioni del D.Lgs. n. 24/2013;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può effettuare la divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti condizioni:

- e) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del D.Lgs. n. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- f) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

g) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **Conflitto d'interessi**

Nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un conflitto di interessi, la suddetta procedura di gestione subisce le dovute variazioni. Può verificarsi, infatti, che l'oggetto della segnalazione riguardi un membro del Comitato Whistleblowing, nello specifico l'addetto CSR Management, l'addetto della funzione HR o l'addetto al Facility Management.

Nel caso in cui uno dei membri del Comitato sia il segnalato o comunque si trovi in una condizione di conflitto di interessi, la gestione della segnalazione sarà a carico dai restanti due membri del Comitato Whistleblowing.

Al membro del Comitato che si trovi nella condizione di Conflitto di interessi vengono revocati i privilegi di accesso a tutti gli ambienti informatici a cui accedono i componenti del Comitato Whistleblowing ed in cui vengono archiviati i documenti inerenti le segnalazioni.

I due membri effettuano la valutazione circa la fondatezza della segnalazione seguendo quanto già precedentemente descritto.

Qualora i due membri siano in disaccordo sulla gestione della segnalazione, questa, dovrà essere affidata allo studio legale Deloitte Legal che si occuperà direttamente della valutazione circa la fondatezza della segnalazione.

# Tutela del segnalante

I componenti del Comitato Whistleblowing assicurano la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui vengono in possesso.

Il Gruppo BMB non effettua azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) né discrimina in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al mancato rispetto delle politiche e procedure aziendali adottate dalla Società o comunque delle normative di legge (art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate nell'art. 15 del D.lgs. 24/2023.

Non essendo conosciuto il nominativo del segnalante le tutele sono estese a tutti i componenti l'ufficio che detiene le informazioni o i processi legati alla segnalazione.

Le tutele non potranno essere garantite nel caso in cui il segnalante abbia agito in mala fede (ad esempio formulando accuse false o diffamatorie) o abbia concorso alla realizzazione di una condotta illecita.

Nel caso di segnalazione infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, inoltre, verrà comunicato all'Ufficio HR che valuterà le opportune azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalante.

# Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

La documentazione concernente le Segnalazioni è confidenziale.

Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti sulla classificazione e trattamento delle informazioni confidenziali ed in conformità con la normativa e regolamentazione locale.

Il Gruppo BMB garantisce che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In conformità con la normativa locale o interna, il segnalante, il segnalato e qualsiasi testimone hanno il diritto di avere conferma dell'esistenza di un procedimento personale nei loro confronti e possono conseguentemente richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti o cancellazione quando i dati personali non sono più necessari in relazione allo scopo per il quale erano stati raccolti o altrimenti trattati (REG. UE 679/16).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 d.lgs. 24/2023.

# Formazione e comunicazione

La formazione è un elemento fondamentale per l'implementazione e per l'applicazione di questa Policy e, a tal fine, il Gruppo BMB si impegna a fornire ed aggiornare la formazione

obbligatoria sul whistleblowing a favore di tutte le persone di BMB, così da evidenziare le specifiche procedure da seguire e le possibili conseguenze nel caso si verificano comportamenti inappropriati.

La Società è impegnata a promuovere la comunicazione periodica e l'implementazione ed applicazione della presente Policy, includendo anche le Terze Parti.



**BMB Manifattura Borse SpA**  
Via di Porto 35 – 50018 Scandicci (FI)  
[www.bmb-manifatturaborse.com](http://www.bmb-manifatturaborse.com)